

*PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE*

*MODELLI ORGANIZZATIVI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
PUBBLICHE*

LA HOLDING LOCALE

L'IMPATTO SULLA GESTIONE DELL'ENTE LOCALE

IL BILANCIO CONSOLIDATO

Davide Di Russo - Teramo 17 febbraio 2011

DISMISSIONI

LIMITAZIONI per le Società a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle **Regioni** ed **Enti Locali** che hanno quale attività la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali Enti con esclusione dei servizi pubblici locali

Operare con gli Enti costituenti, partecipanti o affidanti

Non possono partecipare ad altre Società ed Enti aventi sede nel territorio nazionale

Non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara

Devono avere un oggetto sociale esclusivo

Le Società interessate

cessano le attività non
consentite



possono essere cedute,
nel rispetto delle
procedure ad evidenza
pubblica, a terzi

possono essere scorporate
anche costituendo una
separata Società

Scadenza 4 gennaio 2010



i contratti relativi alle attività non cedute o scorporate
perdono efficacia

Art. 3 comma 27 L. 244/2007



Vieta alle amministrazioni pubbliche (di cui al comma 2, dell'articolo 1 del D.Lgs. 30.03.01, N. 165) di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e neanche mantenere o assumere partecipazioni **direttamente anche di minoranza in tali società.**



Nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società.

Art. 3 comma 28 L. 244/2007



L'assunzione di nuove o il mantenimento delle attuali partecipazioni devono essere autorizzate dall'organo competente con delibera motivata in base ai presupposti del comma 27

Tale delibera deve essere trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti (art.19, co. 2, lett. a) L. 23.07.09, n. 102)

Art. 3 comma 29 L. 244/2007



Ove sussistono partecipazioni in società “vietate” le amministrazioni devono entro 36 mesi (termine 31.12.10) cedere a terzi le società e le partecipazioni citate con procedure a evidenza pubblica.

Fermo quanto previsto dall'art. 3 commi 27, 28 e 29 L. 244/2007

**I comuni fino a 30.000
abitanti**



**NON possono avere
partecipazioni societarie**



**Sono escluse le società
già costituite con bilanci
in utile negli ultimi 3
esercizi (art. 1, co. 117,
L. 13.12.10 n. 220)**

**I comuni da 30.000 a
50.000 abitanti**



**possono avere UNA
partecipazione societaria**

Non si applica alle società a partecipazione paritaria o proporzionale costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti

Entro il 31.12.2011 vanno liquidate le società o cedute le partecipazioni non più consentite

Maxiemendamento

31.12.2013

Perdite

Bisognerà.....

Decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione

Determina le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione



a. VALUTAZIONE



ALTA
(gara deserta)

BASSA
(danno erariale)

b. TRASFERIBILITA'
(Statuto patti parasociali)



INTRASFERIBILITA'

PRELAZIONE E
GRADIMENTO

c. DIVULGAZIONE INFORMAZIONI
RISERVATE

GOVERNANCE E CONTROLLI

ENTE LOCALE

ATTUARE
INDIRIZZI E
STRATEGIE



NUOVI STRUMENTI
(Organismi satellite)

CONTROLLO
DEFINIZIONE
RELAZIONI



ENTE PUBBLICO



GOVERNANCE



AZIENDE PARTECIPATE

La governance dell'ente locale:

Il sistema di regole che sovrintende l'attività di governo dell'azienda è riconducibile alla definizione di *corporate governance* ossia un sistema di regole gestionali rivolte al soddisfacimento delle condizioni di equilibrio generale e particolare dell'azienda garantendo la sua esistenza nell'ambiente esterno, nonché allo svolgimento di un'attività di controllo sul grado di raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi prefissati



se questa tematica ha forte portata innovativa per gli enti locali, nel contesto privatistico si tratta di una prassi ormai consolidata



Comune Holding

Le modalità per il controllo:

1 →

Modello tradizionale

2 →

**Modello
dipartimentale/specialistico**

3 →

Modello Holding

MODELLO TRADIZIONALE

ENTE LOCALE

Settore /
unità organizzativa A

Settore /
unità organizzativa B

Settore /
unità organizzativa C



Società A1

Società B

Società C1



Società A2

Società C2

MODELLO DIPARTIMENTALE/SPECIALISTICO

ENTE LOCALE

Unità di controllo partecipazioni



Società A 1



Società B



Società C



Società A 2

Modello dipartimentale/specialistico:

ORGANIZZAZIONE PER LA
GOVERNANCE

II livello

COMITATO PER LA
GOVERNANCE

report



elaborazione informazioni


I livello

UNITA'
PARTECIPAZIONI

SERVIZI OPERATIVI



MODELLO HOLDING



Modello holding delle società partecipate

vantaggi



Sviluppare economie di controllo e coordinamento

beneficiare della tassazione di gruppo (Riforma IRES) potendo determinare un'unica base imponibile uguale alla somma algebrica dei redditi e delle perdite di tutte le società controllate appartenenti al gruppo

Agevola le operazioni di consolidamento con l'Ente partecipato

raggiungere economie di informazioni poiché il flusso informativo si basa sui principi e le regole che presiedono le comunicazioni sociali.

Raccolta informazioni sulle vicende societarie

disporre di uno strumento societario che, opportunamente dotato di un proprio patrimonio, possa ricorrere, in piena autonomia, al sistema bancario per le proprie necessità di finanziamento ovvero a sostegno delle partecipate

Modello holding delle società partecipate

criticità



**aumento dei costi
“burocratici” (compensi
cda, Coll.sind., assetto
amministrativo contabile e
finanziario ...)**

**attenta valutazione sulla
sostenibilità finanziaria e
patrimoniale del progetto
(indicazioni Corte dei
Conti)**

MODELLO HOLDING DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Corte dei Conti Sezione Autonomie



Deliberazione n. 13/2008



“Particolarmente adatta agli enti di grande dimensione, centrali rispetto a reti di società “satellite”, potrebbe essere la creazione di un apposito organismo societario, totalmente partecipato dall’ente locale, che opera come holding titolare delle partecipazioni in precedenza detenute dall’ente, il quale coadiuva e fornisce servizi a tutte le aziende del gruppo e supporta gli organi politici nelle decisioni strategiche”

MODELLO HOLDING DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Corte dei Conti Sezione Riunite in sede di controllo



Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 14.05.2010



“... elevato incremento del numero delle società holding che gli enti locali stanno costituendo. Se da un lato è comprensibile alle società holding per gli enti di maggiori dimensioni che vantano numerose partecipazioni societarie al fine di avere un sistema gestionale e di controllo maggiormente razionale, forti dubbi insorgono laddove emerge che il ricorso di questa tipologia societaria è diffuso anche in enti di dimensioni minori che hanno poche partecipazioni”

MODELLO HOLDING DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Corte dei Conti Sezione Riunite in sede di controllo



Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 14.05.2010



“Il ricorso alle società holding in questi casi è dovuto presumibilmente alla circostanza che i limiti legislativi in ordine alla partecipazione e all’organizzazione delle società pubbliche sono riferiti unicamente alle “società partecipate direttamente dagli enti locali”. In questo modo mentre i vincoli vengono osservati dalle holding, probabilmente, non vi è lo stesso grado di rispetto nelle società partecipate operative”

MODELLO HOLDING DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Corte dei Conti Sezione Autonomie



Deliberazione n. 14/2010



“... perché la holding non si risolva in uno strumento di elusione degli obblighi e dei vincoli (anche costituzionali, per esempio in materia di indebitamento) posti all’ente locale produttivo di costi aggiuntivi privi di adeguata contropartita in termini di miglioramenti gestionali, deve improntare la propria attività ai principi di corretta gestione societaria, fondata sull’adeguatezza dei propri assetti e della struttura del gruppo al fine di esercitare compiutamente l’attività di direzione e coordinamento (art. 2427 c.c.) ”

MODELLO HOLDING DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Corte dei Conti Sezione Autonomie



Deliberazione n. 14/2010



“Il socio pubblico che la detiene deve avere responsabilmente la piena capacità di comprendere i presupposti, le ragioni e gli effetti delle scelte adottate dalla holding ed essere effettivamente in grado di orientare le decisioni soltanto verso opzioni che non violino i principi di legalità, buon andamento, trasparenza e pubblicità che governano l’azione delle pubbliche amministrazioni”

MODELLO HOLDING DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili



Enti pubblici – Commissione Consiliare Governance delle
Partecipate



Maggio 2008

MODELLO HOLDING DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Art. 13 Decreto Legge 04.07.2006 n. 223 convertito nella Legge 04.08.06 n. 248 e successive modifiche Legge 23.07.2009 n. 99/2009



Società strumentale per la produzione dei servizi (a favore dell'ente stesso) che si rendono necessari per l'amministrazione e l'esercizio dei diritti del Socio



Servizi amministrativi



Servizi per la gestione dei flussi informatici



Servizi per l'analisi e produzione dei dati economici finanziari

MODELLO HOLDING DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Art. 3 comma 27, Legge 24.12.2007 n. 244
Oggetto di attività delle Partecipate



... attività di produzione e servizi non strettamente necessari per
il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ...

... servizi di interesse generale ...

MODELLO HOLDING DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Art. 71 comma 1, lettera b), LEGGE 18.06.2009 N. 69



Sono state soppresse le parole “o indirettamente” dall’art. 3, co. 27 della Legge 24.12.2007, n. 244. Con tale variazione le amministrazioni pubbliche potrebbero continuare a detenere, indirettamente, anche attraverso la costituzione di *holding ad hoc* (possibilità riconosciuta dalla giurisprudenza comunitaria a patto che venga rispettato il vincolo della direzione e coordinamento da parte dell’amministrazione pubblica), partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

MODELLO HOLDING DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Art. 14 comma 32, Decreto Legge 31.05.2010 n.78 convertito
nella Legge 30.07.2010 n. 122

Conferire



partecipazioni
comunali



Holding

MODELLO HOLDING DELLE SOCIETA' PARTECIPATE



Holding

Non per aggirare le norme



**Processo di razionalizzazione delle partecipate e riduzione reale
 dei costi generali di gestione**

**Accertamento
 gestione contabile e
 finanziaria**



**Riduzione compensi
 amministratori**



**Amministratori con minori
 compensi nelle controllate di
 secondo livello**

TRATTAMENTO FISCALE

Le eventuali plusvalenze derivanti da cessione e conferimento delle partecipazioni sono esenti da tassazione in quanto l'ente locale non è soggetto passivo IRES (art. 74, comma 1, DPR 22.12.86, n. 917).

L'esclusione decretata dal Tuir è stata confermata dall'amministrazione finanziaria, senza successive smentite (CM Finanze 18.01.93, n. 8/645).

LE DIMENSIONI DEL CONTROLLO

ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE LOCALE

STRUMENTI PER IL CONTROLLO

Settore

Unità organizzativa

*Unità di controllo
partecipazioni*

Holding



STATUTI DELLE PARTECIPATE
DELEGHE AGLI AMMINISTRATORI
PROCEDURE DI CTRL INTERNO
CODICE DI AUTODISCIPLINA

REGOLARITÀ CONTABILE E
AMMINISTRATIVA
REPORT ECONOMICO/FINANZIARI

CONTRATTI DI SERVIZIO
CARTA DEI SERVIZI
CUSTOMER SATISFACTION

VALUTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

SOCIETARIO


EFFICIENZA

EFFICACIA

DEL VALORE

Organizzazione dell'Ente Locale

SETTORE – UNITA' ORGANIZZATIVA/UNITA' DI CONTROLLO DELLE PARTECIPAZIONI/HOLDING



COMPOSIZIONE

- Assessore delegato
- Segretario/Direttore Generale
- Responsabile del Servizio Eco/Fin.
- Responsabile Unità Partecipazioni
- Professionista esperto in materie economiche/aziendali

Con l'intervento dell'Amministratore di nomina comunale nella partecipata

FUNZIONI

1. Analisi dei report economico - finanziari
2. Monitoraggio del valore
3. Raccolta informazioni sulle vicende societarie
4. Valutazione della strategicità della partecipazione
5. Verifica del rispetto dei contratti di servizio e delle carte di servizio
6. Verifica del rispetto del codice di autodisciplina
7. Produzione di resoconti da inoltrare alla Giunta

Strumenti per il controllo

Insieme di norme riconducibili al Diritto societario per governare un'impresa/Aspetti legati alla funzione di proprietà-azionista

L'oggetto d'analisi

I risultati

STATUTI DELLE
PARTECIPATE

COMPOSIZIONE E
FUNZIONAMENTO
DEGLI ORGANI
AMMINISTRATIVI E DI
CONTROLLO



SCHEDA PER CIASCUNA
SOCIETA' CON
L'INDIVIDUAZIONE DI:

Clausole statutarie di
rilievo/Convenzioni/ Patti
parasociali tra Soci

Deleghe attribuite agli
amministratori

Best practices per la governance

SOCIETARIO

Esistenza di un Consiglio di Amministrazione e non di un Amministratore Unico

Previsione nello statuto dell'attribuzione in via esclusiva dei poteri di straordinaria amministrazione al Consiglio di Amministrazione

**Inserimento nello Statuto della clausola che permette di attribuire, nelle società con partecipazione dello Stato o di Enti Pubblici, la nomina e la revoca di uno o più amministratori e sindaci da parte dell'Ente Locale socio
(in applicazione degli artt. 2449 – 2450 del c.c.)**

Presenza di almeno un Consigliere nominato dall'Ente locale in ciascun Consiglio di Amministrazione

Previsione di limiti massimi di spesa o di impegno della società nei confronti di terzi per ciascun Amministratore cui sono attribuite deleghe

Inserimento nello Statuto della clausola secondo la quale in ciascun Consiglio di Amministrazione vi sia almeno un Amministratore indipendente con delega al Controllo Interno

Adozione da parte di ciascuna società del codice di autodisciplina

Inserimento di indicazioni specifiche nello Statuto volte a disciplinare la nomina dei Consiglieri di Amministrazione

Nel caso in cui l'ente non detenga la maggioranza del capitale è opportuno che il Comune abbia formalizzato un patto di sindacato con gli altri soci di minoranza per la definizione delle nomine in Consiglio di Amministrazione

Inserire nello Statuto l'approvazione da parte dell'assemblea di un programma di attività/budget



L'assemblea deve esercitare un potere di indirizzo e controllo nei confronti del consiglio di amministrazione



approva un piano industriale pluriennale contenente i principali obiettivi sull'attività operativa, sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica

approva entro fine anno il budget per l'esercizio successivo

il c.d.a. trasmette ai soci una relazione semestrale sull'andamento della situazione economico-finanziaria e sullo stato di attuazione del contratto di servizio

il c.d.a. illustra l'attuazione degli obiettivi indicati nel piano industriale e nel budget nella relazione prevista dall'art. 2428 del c.c.

il c.d.a. se non rispetta gli obiettivi indicati nel piano industriale e nel budget deve indicarne i motivi in apposita delibera ed inviarla immediatamente ai soci

Strumenti per il controllo

Capacità in tutti i settori di intervento di massimizzare l'uso delle risorse a disposizione al fine di creare valore o utilità

L'oggetto d'analisi

I risultati

EFFICIENZA

BILANCI
DELLE
PARTECIPATE



SCHEDA PER CIASCUNA SOCIETA'

CHE EVIDENZIA:

BILANCI DI ESERCIZIO E ALLEGATI/
REPORTING ECONOMICO
FINANZIARIO

CHE CONSENTONO DI:

Analizzare i principali indicatori di bilancio
Verificare l'andamento dei flussi di cassa



SOFTWARE PER IL *REPORTING*

Software che consente di giungere ai suddetti
report in via pressoché automatica

Strumenti per il controllo

Capacità in tutti i settori di intervento di raggiungere gli obiettivi prefissati

EFFICACIA

L'oggetto d'analisi

CONTRATTI DI
SERVIZIO



I risultati

SCHEDA PER CIASCUNA SOCIETA'
DOVE VIENE RIPORTATO UN FOGLIO
DI LAVORO PER:

L'analisi delle clausole definitrici dei
rapporti contrattuali tra Ente Locale
ed ente gestore

L'individuazione e condivisione di
possibili indicatori che consentano di
monitorare le suddette clausole

Indicatori relativi ai contratti di servizio e
alle attività

Strumenti per il controllo

DEL VALORE

L'oggetto d'analisi


I risultati

**VALORE DELLA
PARTECIPAZIONE**



**Indicazione delle linee guida
per la valutazione delle
partecipazioni detenute
dall'Ente locale**

Le richieste alle società:



Come pianificare l'outsourcing

fasi

Definizione degli obiettivi attesi

- Redazione del piano industriale
- Indagine di mercato relativa la settore di riferimento
 - Prospettive per l'alternativa individuata
- Linee guida per l'esternalizzazione
 - Definizione di indicatori

Studio di fattibilità

- Implicazioni economiche, amministrative, contabili e fiscali
- Valutazione delle possibili alternative

Attuazione della scelta

- Definizione trasparente dei rapporti tra ente locale e soggetto gestore

Controllo e rendicontazione della scelta effettuata

Ruolo dell'ente locale

DA GESTORE
A REGOLATORE

ART. 147-quater: Controlli sulle società partecipate (disposizione obbligatoria per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti)



Sistema di controlli sulle società partecipate effettuate dall'ente locale



preventivamente



Obiettivi gestionali delle società partecipate secondo standard qualitativi e quantitativi



Sistema informativo finalizzato a rilevare:

- i rapporti finanziari tra ente proprietario e società;
- la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società;
- i contratti di servizio;
- la qualità dei servizi;
- il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica

ART. 147-quater: Controlli sulle società partecipate (disposizione obbligatoria per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti)

Monitoraggio periodico sull’andamento della gestione

Analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati

Azioni correttive

I risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato con competenza economica

ART. 147-quinquies: Controllo sulla qualità dei servizi (disposizione obbligatoria per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti)



Sistema di controllo definito in base all'autonomia organizzativa dell'ente locale sui servizi



erogati direttamente dall'ente

erogati tramite società partecipate

erogati tramite società in appalto

deve assicurare



la rilevazione della soddisfazione dell'utente

la gestione dei reclami

il rapporto di comunicazione con i cittadini

ART. 147-quinquies, comma 3: Controllo sugli equilibri finanziari
(disposizione obbligatoria per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti)



**Il controllo sugli equilibri finanziari implica
anche la valutazione degli effetti che si
determinano per il bilancio finanziario dell'ente
in relazione all'andamento economico-
finanziario degli organismi gestionali esterni**

Con il principio contabile sul bilancio **consolidato** da parte dell'Osservatorio del Viminale sulla **contabilità** degli enti locali



il bilancio consolidato dovrà presentare correttamente la situazione patrimoniale e **gli andamenti economici** e finanziari **complessivi del gruppo ente locale**



Il bilancio consolidato dovrà essere redatto secondo la **competenza economica** e **nel rispetto dei principi contabili civilistici**



Per l'individuazione dei soggetti che rientrano nell'area di consolidamento non sono rilevanti la natura giuridica e il vincolo partecipativo a condizione che ciò sia previsto dagli atti di programmazione

Il Principio stabilisce i requisiti per la redazione e presentazione del bilancio consolidato e per la contabilizzazione degli organismi controllati, a controllo congiunto e collegati, nel rendiconto consolidato dell'ente locale controllante

DEFINIZIONE GRUPPO ENTE LOCALE

**insieme di aziende
comprendenti l'ente
locale controllante e
qualsiasi eventuale
controllata**



**comprende aziende che
perseguono allo stesso
tempo obiettivi sociali ed
obiettivi economici**



**no ancorato alle situazioni di controllo, di diritto o di fatto, previste nei
numeri 1) e 2) del 1° comma dell'art. 2359 c.c.**

MA

**si estende la visione di “controllo” anche a casi, limitati, in cui manchi il
nesso partecipativo (Fondazioni)**

PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO



L'ente locale controllante redige e presenta il bilancio consolidato in cui consolida le proprie partecipazioni delle “controllate” in conformità al presente Principio e lo sottopone ad approvazione del Consiglio dell'ente in concomitanza con la deliberazione relativa al Rendiconto.

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO



Il bilancio consolidato del Gruppo Ente Locale deve comprendere



tutte le controllate dell'ente locale, quale che sia la loro forma giuridica e quindi non solo le società di capitale, ma anche le aziende speciali e gli altri organismi di cui si detenga il controllo e viene predisposto dietro la responsabilità diretta dell'ente locale controllante, in coerenza con quanto stabilito in sede di programmazione di gruppo

Un'entità controllata non è esclusa dal consolidamento in ragione del fatto che le sue attività sono dissimili da quelle di altre entità all'interno del Gruppo Ente Locale

Entità **controllata** sussiste quando si presume esista un controllo

POTERE

1. maggioranza dei voti esercitabili nell'altra entità
2. potere di nomina o rimozione della maggioranza dei membri dell'organo direttivo
3. maggioranza dei voti nelle sedute dell'organo direttivo

RISCHI E BENEFICI

1. responsabilità di fatto del raggiungimento degli obiettivi dell'entità da consolidare (Fondazioni)
2. l'andamento dell'entità da consolidare comporta dei riflessi positivi o negativi sulla comunità amministrata e sul bilancio dell'ente

Ipotesi di area di consolidamento



L'ente locale controllante deve definire il portafoglio di aziende controllate all'interno del quale vengono considerate tutte le aziende con le quali l'ente intrattiene rapporti di tipo economico-finanziario e contrattuale

Procedure di consolidamento



Nella redazione del bilancio consolidato, l'ente locale aggrega i bilanci della controllante e delle sue controllate voce per voce, sommando tra loro i corrispondenti valori dell'attivo, del passivo, dell'attivo netto/patrimonio netto, dei proventi e degli oneri. Il metodo di aggregazione dei valori da utilizzare può fare riferimento ai valori contabili, senza attribuzione dell'avviamento alle diverse attività e passività. Un diverso criterio dovrà essere adeguatamente documentato nella informativa supplementare

Procedure di consolidamento



La procedura di consolidamento presuppone che ognuna delle entità da consolidare abbia un affidabile sistema dei conti, tenuto secondo il metodo della partita doppia



Il gruppo pubblico locale, deve realizzare un sistema contabile consuntivo, basato sulla partita doppia, per arrivare alla corretta elaborazione del conto economico e del conto del patrimonio

Procedure di consolidamento



I bilanci consolidati devono essere preparati utilizzando principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostanze similari. I principi contabili ed i criteri di valutazione da adottare, comunque, devono essere quelli prevalentemente adottati dalle società partecipate (OIC, IAS, IFRS) non quelli proposti dal d.lgs. 267/2000

Procedure di consolidamento



È necessario impostare linee guida di gruppo affinché i bilanci delle singole aziende siano redatti in base a principi contabili e criteri di valutazione uniformi (es. costi ricerca e sviluppo da capitalizzare o spendere nell'anno)

L'omogeneità o armonizzazione deve in prima istanza essere effettuata nei bilanci d'esercizio delle singole aziende

È accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta

Procedure di consolidamento



In caso di adozione da un'entità economica di principi contabili diversi è necessario procedere a rettificare il suo bilancio nella preparazione del bilancio consolidato

Informazioni integrative



Nel bilancio consolidato devono essere fornite le seguenti informazioni integrative, in una apposita nota integrativa:

- a. un prospetto in cui risulti, per ciascuna controllata inclusa nell'area di consolidamento, la percentuale di partecipazione dell'ente locale, l'ammontare del patrimonio netto e dei debiti di finanziamento nonché l'entità dei crediti e debiti in essere tra ente locale e controllata eliminati in sede di consolidamento;**
- b. un riepilogo dei dati salienti di bilancio delle controllate, prese singolarmente o a gruppi, che non sono consolidate, incluso il totale delle attività, delle passività, dei proventi e del risultato economico d'esercizio;**

Informazioni integrative



- c. il nome di tutte le controllate nelle quali la controllante detiene una partecipazione e/o diritti di voto uguale o minore al 50%, insieme ad una spiegazione dell'esistenza del controllo;**
- d. le ragioni per cui la partecipazione per più della metà dei diritti di voto effettivi o potenziali di una partecipata non costituisce controllo;**
- e. la data di riferimento del bilancio di una controllata, ove tale bilancio è utilizzato per redigere il bilancio consolidato ed è riferito a una data di chiusura oppure a un esercizio diverso da quello della controllante, e le motivazioni per cui si fa riferimento a una data di chiusura o a un esercizio diverso;**

Informazioni integrative



- f. la natura e la misura di qualsiasi restrizione significativa (per esempio, come risultato di accordi di finanziamento o di disposizioni regolamentari) alla capacità delle controllate di trasferire fondi alla controllante a titolo di pagamento di dividendi, di distribuzioni similari o di rimborso di prestiti o anticipazioni;**
- g. i dati rilevanti i principali settori di attività dell'ente locale, con separata evidenza delle eventuali attività di natura meramente commerciale. Per ogni servizio pubblico locale occorre fornire i principali dati economico-finanziari, quantitativi e qualitativi ad esso relativo.**

Informazioni integrative



**CRITERI GENERALI DI REDAZIONE E PRINCIPI DI
CONSOLIDAMENTO**

CRITERI DI VALUTAZIONE

Disposizioni transitorie



Nel triennio di prima applicazione di questo principio

**è possibile procedere al consolidamento delle sole controllate
che abbiano figura giuridica di società di capitale o
limitarsi alle sole società in house**

**è possibile presentare il bilancio consolidato al Consiglio
disgiuntamente al rendiconto di esercizio motivandone la
scelta**

RESPONSABILITA'

CONTO DEL PATRIMONIO

COMUNE DI

A)IMMOBILIZZAZIONI

€

immateriali:

€

Materiali:

€

Immobili demaniali

€

Terreni indisponibili

€

Terreni disponibili

€

Immobili patrimoniali indisponibili

€

Immobili patrimoniali disponibili

€

Macchinari, attrezzature, impianti

€

Attrezzature e sistemi informatici

€

Automezzi e motomezzi

€

Mobili e macchine ufficio

€

Universalità di beni indisponibili

€

Diritti reali su beni di terzi

€

Immobilizzazioni in corso

€

Immobilizzazioni finanziarie:

€

Partecipazioni in imprese

€

Crediti verso imprese

€

Titoli

€

Crediti di dubbia esigibilità

€

Depositi cauzionali

€

B) ATTIVO CIRCOLANTE

€

Rimanenze

€

Crediti

€

Attività finanziarie

€

Disponibilità liquide

€

C) Ratei e risconti attivi

€

Totale attività

€

Responsabilità dell'Ente Locale nella gestione delle Società Partecipate

Corte dei Conti Sezione Lazio sentenza n. 1015 del 10.09.99



Condannato Sindaco del Comune di Tivoli
(Socio unico di Acque Albulae S.p.a.)
per mancato esercizio dell'azione sociale di responsabilità a
carico degli amministratori (art. 2393 c.c.)

Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 13702 del 22.07.2004



“per i Sindaci del Comune sussiste l’obbligo di esercitare le azioni di responsabilità verso gli amministratori, a tutela del patrimonio comunale. L’esercizio di tali azioni, ricorrendone i presupposti, costituisce quindi un obbligo giuridico e non rientra tra le attività discrezionali rimesse a valutazioni di merito”

Responsabilità dell'Ente Locale nella gestione delle Società Partecipate

Corte dei Conti Sezione Toscana sentenza n. 267 del 28.04.09



**Condannati i Sindaci di alcuni Comuni del Valdarno
(Soci del Mattatoio Intercomunale del Valdarno S.r.l.)**

per “l’aver nominato, quali componenti del CdA, persone prive dei necessari requisiti di professionalità e competenza; l’aver approvato i bilanci quando erano già emerse numerose irregolarità nella gestione; l’aver omesso un’adeguata vigilanza sulla gestione e l’aver omesso di esperire l’azione di responsabilità di cui all’art. 2393 c.c. nei confronti degli amministratori”

Responsabilità dell'Ente Locale nella gestione delle Società Partecipate

Corte dei Conti Sezione Toscana sentenza n. 267 del 28.04.09



La Corte continua affermando che “il controllo dell'Amministrazione pubblica, nei confronti delle società a partecipazione totale, non possa limitarsi ad una verifica successiva sulla gestione, attraverso l'approvazione del bilancio, né ridursi al mero esercizio del potere di nomina dei rappresentanti dell'Ente in seno al Consiglio di Amministrazione della società partecipata, ma deve essere un controllo attuale, puntuale e concomitante all'attività gestionale della società, da effettuarsi anche con l'ausilio di specifici poteri ispettivi”

Responsabilità dell'Ente Locale nella gestione delle Società Partecipate

Corte dei Conti Sezione Lazio deliberazione n. 67 del 15.07.09



La Corte sostiene che l'Ente è responsabile anche delle irregolarità contabili della propria partecipata, sulle quali è tenuto a svolgere un attento e costante controllo, al fine di rilevare ed impedire l'utilizzo di risorse in maniera non conformi a criteri di sana gestione, tale da poter causare squilibri sul bilancio dell'Ente.

La qualità di società partecipata al 100% dall'Ente sta a significare che l'attività che essa svolge è nell'esclusivo interesse dell'Ente locale, ciò giustifica l'esercizio, da parte di quest'ultimo, di poteri di ingerenza e di controllo su detti soggetti, atteso che l'Ente esercita sul soggetto erogatore del servizio pubblico un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi

Responsabilità dell'Ente Locale nella gestione delle Società Partecipate

Corte dei Conti Sezione Lazio deliberazione n. 67 del 15.07.09



L'operazione su cui la Corte dei Conti ha formulato un rilievo di “grave irregolarità” ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 168, della legge n. 266/2005 riguarda un'operazione in cui l'Ente ha trasferito, in prossimità della chiusura dell'esercizio della Società partecipata, una somma per il finanziamento del capitale sociale, iscrivendola nella spesa al titolo II, a sua volta la Società ha iscritto la somma in “conto futuro aumento capitale sociale”. Tale incremento del netto patrimoniale è stato assorbito dalla perdita registrata alla chiusura dell'esercizio dove, come rileva la Corte dei Conti, *erano già note le perdite presunte risultanti dallo sbilancio economico previsionale.*

Responsabilità dell'Ente Locale nella gestione delle Società Partecipate

Corte dei Conti Sezione Lazio deliberazione n. 67 del 15.07.09



La Corte dei Conti ribadisce che *la corretta imputazione in bilancio degli oneri finanziari sostenuti dal comune per operazioni di copertura delle perdite delle proprie partecipate non può fare riferimento alla spesa in conto capitale, bensì a quella corrente, in quanto l'operazione di ripiano delle perdite non può inquadrarsi tra le spese di investimento, posto che tali spese, in concreto, non comportano un effettivo incremento del capitale sociale, rappresentando, di contro, l'unica alternativa alla trasformazione o allo scioglimento della società. L'iscrizione di tale posta tra le spese in conto capitale comporterebbe la possibilità per l'Ente di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento delle stesse in totale contrasto con quanto previsto dall'art. 119, co. 6 della Costituzione*

Delibere relative alla copertura delle perdite di Società partecipate



- parere n. 29 del 20.07.2007 della Corte dei Conti Sezione di controllo per la Lombardia;
- delibera n. 15 del 04.06.2008 della Corte dei Conti Sezione controllo Piemonte;
- delibera n. 65 del 11.11.2007 della Corte dei Conti Sezione controllo Puglia;
- delibera n. 578 del 23.10.2007 della Corte dei Conti Sezione controllo Abruzzo;
- parere n. 2 del 28.02.2005 della Corte dei Conti Sezione di controllo per la Liguria;
- pronuncia n. 23 del 29.11.2006 della Corte dei Conti Sezione di controllo per le Marche.

Con la sentenza n. 28699 del 21.07.2010 la Corte di Cassazione stabilisce che nessuna azienda a partecipazione pubblica sfugge alle sanzioni del Decreto Legislativo n. 231/01.

Le disposizioni previste dal citato decreto “non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”.